

Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it - postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

1 - Settore Servizi Finanziari e Culturali Ufficio TARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Adottata con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE (Art. 42 D.Lvo n. 267/2000)

Nº 10 di Registro

Seduta del 07/02/2019

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno..

L'anno *duemiladiciannove* il giorno *sette* del mese di *febbraio* alle ore *13:00*, presso la Sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. n. 47, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 2017.

Sono presenti: **Dott. Marco SERRA**

Dott.ssa Fabrizia TRIOLO

Dott. Gianfranco PARENTE

Assume la presidenza della seduta il Dott. Marco SERRA

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Fabio Terrile

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 2017, pubblicato sulla G.U. n. 88 in data 14/04/2017, la gestione dell'Ente è stata affidata per la durata di diciotto mesi, con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco, nonché di ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche ad una Commissione Straordinaria composta da tre membri, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267;
- che con Decreti del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 2018 e 09/08/2018 su proposte del Ministro dell'Interno espresse, rispettivamente, in data 15/03/2018 e 02/08/2018 sono state formalizzate le sostituzioni di due componenti della Commissione Straordinaria in argomento;
- che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 06 agosto 2018 su proposta del Ministro dell'Interno espressa in data 27/07/2018 la durata dello scioglimento del Consiglio Comunale, fissata per diciotto mesi, è stata prorogata per il periodo di sei mesi.

Preso atto:

- che il Comune di Lavagna, con atto deliberativo della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 29 in data 31 luglio 2017, ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243 bis del D.lgs. 267/2000;
- che il Comune ha approvato il relativo piano di durata quinquennale (2017-2021) con atto della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 37 in data 27 ottobre 2017;
- che il piano è stato sottoposto all'istruttoria del Ministero dell'Interno, che ha formulato la relazione di competenza in data 27 febbraio 2018;
- che il piano è stato sottoposto al procedimento di approvazione da parte della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Liguria
- che in data 6/12/2018, con pronuncia n. 134, la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria non ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Lavagna di cui alla deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 37 del 27/10/2017;
- che con Deliberazione della commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n.136 in data 20/12/2018 è stata deliberata l'autorizzazione a proporre ricorso davanti alla Corte dei Conti Sezioni Riunite in speciale composizione e in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 174/2016, avverso e per la riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, della pronuncia n. 134/2018/PRSP resa dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, depositata il 13/12/2018 e notificata al Comune di Lavagna nella stessa data.

Dato atto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Gen. n. 28 del 02/02/2019 il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 recante l'ulteriore differimento al 31/03/2019 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti locali, data che coincide anche con il termine per l'approvazione delle aliquote e tariffe afferenti ai tributi comunali;

Richiamata la Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 pubblicata sulla G.U. Del 31/12/2018.

Premesso che con D. Lgs. 14/03/2011 n.23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ha introdotto, fra l'altro, all'art. 4, la possibilità per i comuni di capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché' per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località' turistiche o città' d'arte, di istituire, con delibera del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità' in proporzione al prezzo, sino a € 5,00 per notte di soggiorno, precisando che il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché' dei relativi servizi pubblici locali.

Richiamato il testo dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 23/2011 che cita "Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17 comma 1 della legge 23 agosto 1988 n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti nel presente articolo".

Richiamato l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 446/97 che sancisce "Le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributari, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti".

Preso atto che si sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 23/2011 non è stato adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento di disciplina generale per l'attuazione dell'imposta di soggiorno e che è comunque volontà dell'amministrazione comunale procedere all'adozione di un proprio regolamento che disciplini l'imposta, come consentito dalla suddetta norma.

Richiamato l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale della Liguria, n.775 del 05/08/2016 che ha istituito un "Elenco Regionale delle Località Turistiche" nel quale sono stati inseriti tutti i comuni liguri.

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.

Richiamata la Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2017 con la quale è stata istituita l'imposta di soggiorno per l'anno 2018 ed è stato approvato il relativo regolamento per la disciplina e l'applicazione della medesima.

Richiamata la Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 130 del 22/12/2017 con la quale sono state approvate le tariffe 2018 per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Richiamata la deliberazione adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 11/08/2017 avente ad oggetto l'adesione al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria che individua la destinazione d'uso degli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nel modo seguente:

- almeno il 60%. a seguito di accordo con le associazioni locali delle strutture ricettive, per la
 promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promozione, commercializzazione ed il
 marketing turistico della località, anche con accordi sovra comunali per la promozione di
 un'area vasta, tenuto conto che le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e
 la copertura dei costi per l'ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT);
- massimo il 40% destinato direttamente dall'ente al miglioramento del decoro della località turistica, nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica.

Preso atto che la sopracitata Deliberazione n. 31 del 11/08/2017stabilisce anche limiti ed obblighi quali:

- il divieto di utilizzare l'imposta di soggiorno come strumento di concorrenza fra le località;
- l'obbligo di applicare l'imposta di soggiorno a tutte le strutture ricettive, nonché agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico in base alle tariffe stabilite dall'ente;
- l'impegno a stabilire criteri e tariffe uniformi con le località limitrofe aventi simili caratteristiche turistiche.

Richiamato il verbale delle riunioni tra il Comune di Lavagna e le associazioni e operatori turistici del 16/01/2019 e del 23/01/2019 di cui al Prot.Com. 3083 del 24/01/2019 aventi come ordine del giorno la programmazione degli eventi e manifestazioni 2019 nonché le modifiche da apportare al regolamento e al piano tariffario dell'imposta di soggiorno per l'anno 2019.

Ritenuto di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno nella città di Lavagna per l'anno 2019, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, in parziale accoglimento delle proposte effettuate dalle associazioni ed operatori turistici di cui sopra, contenente l'individuazione del soggetto passivo d'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive in qualità di agenti contabili, le modalità di versamento e riversamento al Comune dell'imposta all'Ente, nonché le sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento sia per il soggetto passivo dell'imposta sia per il gestore di attività turistiche/ricettive per violazione degli adempimenti previsti nel regolamento comunale.

Precisato che la misura dell'imposta, come disposto dal citato art.4 del D.Lgs. n.23/2011, dovrà essere stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità, e che per tali effetti – quali obiettivi parametri di riferimento - si assumono le tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla Legge Regionale n. 32/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, le quali sono espressive delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture ricettive.

Ritenuto di riservarsi di modificare od integrare la disciplina di cui al presente provvedimento in base alle disposizioni che saranno emanate con il previsto regolamento nazionale.

Richiamata altresì la Legge 296/2006 disciplinante l'emanazione ed il contenuto degli avvisi di accertamento tributari;

Preso atto che l'imposta di soggiorno verrà riscossa dai gestori delle strutture ricettive che avranno l'obbligo di riversarla nelle casse comunali alle scadenze stabilite e con le modalità previste nel regolamento per l'applicazione dell'imposta medesima e che per tale motivo vengono qualificati quali agenti contabili ai sensi della seguente normativa:

- art. 74 comma 1 del R.D: 18 novembre 1923 n. 2440 il quale stabilisce in linea generale che la qualifica di agente contabile si correla al maneggio di denaro pubblico;
- art. 178 comma 1 lettera a) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 il quale ricomprende sotto la denominazione di agenti contabili dell'Amministrazione "gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del Tesoro";
- art. 93 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200 n. 267 per il quale sono assoggettati a responsabilità contabile non solo il tesoriere ma anche "ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali".

Richiamato l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo di revisione modificato dall'art. 3 comma 1 lettera o del d.l. 174/2012 che sancisce al punto 1 "L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attivita' di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalita' stabilite dal regolamento, in materia di: 7) proposte di regolamento di contabilita', economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali";

<u>Rilevato</u> che nel rispetto dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo di revisione successivamente modificato dall'art. 3 comma 1 lettera o del d.l. 174/2012, è stato acquisito, sul presente provvedimento, il parere dell'Organo di Revisione **allegato al presente atto** al Prot. Com. n. 4901 del 07/02/2019;

<u>Preso atto</u> che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Milena Ferrari, la quale ha curato l'istruttoria, ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale – espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 concernenti le attribuzioni di competenza del Consiglio comunale;

Visto lo Statuto Comunale e il regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e ritenuto;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

- 1) per i motivi esposti in premessa, di approvare il Regolamento per l'applicazione e la gestione dell' Imposta di Soggiorno della Città di Lavagna **allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale**;
- 2) di dare atto che il predetto Regolamento entrerà in vigore dal 01/03/2019.

Quindi,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di Legge

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Commissione Straordinaria Dott. Marco Serra	Il Vice Segretario	
	Dott. Fabio Terrile	
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate		